	COMUNE DI MONTIERI	
	(Provincia di Grosseto)	
	N. di repertorio	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	Lavori di rifacimento della pavimentazione di Via Mascagni e Via	
	Rossini ed altri lavori minori in Via Verdi nella frazione Boccheggiano	
	L'anno duemilaquindici (2015), il giorno undici (11) del mese di novembre (11),	
	nella sede del Comune, presso l'ufficio del servizio lavori pubblici, sono presenti:	
	1) il Dott. il Dott. Alessandro Vichi nato ad Abbiategrasso (MI) il 18.12.1981, nella sua	
	qualità di Responsabile dell'Area LL.PP. – Servizi LL.PP., Manutenzioni, Bonifiche,	
	Espropri, che interviene al presente atto in rappresentanza, nome e per conto del	
	Comune di Montieri (C.F. 81000670539 e partita IVA 00753050533) di seguito nel	
	presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;	
	2) la Società Impresa Edile F.lli Massai srl codice fiscale e P. IVA n 00088180534 con	
	sede in Grosseto in via Birmania n.148, iscritta nel registro delle Imprese tenuto dalla	
	C.C.I.A.A. di Grosseto del 29/01/1962, rappresentata dal Sig. Rossano Massai in	
	qualità di Amministratore unico, nato a Grosseto il 17/03/1951 residente a Grosseto	- L
	in via Arcidosso n. 88 c.f. mssrsn51c17e202l, che agisce quale impresa appaltatrice in	AYS.E.I.
	forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;	MPRESA ELUI MASSATA (L'Amministratore
	Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,	- Ammi
	rinunciano all'assistenza di testimoni.	INPRA (L)
	PREMESSO	
g .	- che con deliberazione della Giunta comunale n. 127 in data 04-11-15 , esecutiva, è	
	stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione	

	della viabilità comunale urbana nella frazione Boccheggiano mediante il rifacimento	
	della pavimentazione di Via Mascagni e Via Rossini e di altri lavori minori in Via Verdi,	
	per un importo dei lavori da appaltare di euro 39.942,42, di cui euro 34.400,04	
	oggetto dell'offerta di ribasso, euro 4.527,79 per costo della mano d'opera ed euro	
	1.014,59 per oneri per la sicurezza, importi, quest'ultimi, già predeterminati dalla	
	stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.	
	- che con determinazione del responsabile dell'area LL.PP. n. 511 del del 09/11/2015,	
*	i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un importo	
	ribassato pari ad € 30.050,42	
	- sono a disposizione del Comune il certificato del Casellario Giudiziale ed il certificato	
	dei carichi pendenti dei direttori tecnici e amministratori della ditta aggiudicataria dai	
	quali non emergono a carico di questi ultimi provvedimenti incidenti sulla moralità	
	professionale;	
	- è a disposizione del Comune il D.U.R.C. della Ditta Impresa Edile F.lli Massai	
	attestante la regolarità contributiva per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed	
	assistenziali;	
	- ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., non risultano sussistere a carico dei legali	
	rappresentanti e direttori tecnici della ditta impedimenti all'assunzione del presente	
	rapporto contrattuale, in base all'autocertificazione rilasciata dall' Impresa Edile F.lli	
	Massai ;	
	- è stata consegnata dall'"Appaltatore", ed è depositata presso l'Ufficio Tecnico del	
V 203.00	Comune, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità	
	economico-finanziaria e tecnico-organizzativa occorrenti per l'esecuzione dell'appalto	
	e la documentazione di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 ;	
	- l'"Appaltatore" ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza (PSS), in conformità a	

	3	
	quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Tra le parti come sopra costituite si addiviene alla stipula del presente contratto	
	d'appalto per i lavori precedentemente indicati, convenendo all'uopo i patti e le	
	condizioni seguenti:	
	Articolo 1. Premesse	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto	
	La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla	
	loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati	
	o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto	
	legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»). Anche ai fini	
	dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il	
	seguente:Z3616FDAEE	
	Articolo 3. Ammontare del contratto.	
	1. L'importo contrattuale ammonta a euro 38.050,42 (diconsi euro trentottomila	
	cinquanta e quarantadue centesimi) di cui:	SSAUS ratore,
	a) euro 32.508,04 per lavori veri e propri;	ELLI M
	b) euro 4.527,79 per costo della mano d'opera;	PRESA (L'An
	b) euro 1.014,59 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.	NI .
-0-11	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto	
	e quinto, del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del	
	·	

2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e	
regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui	
all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.	
 Articolo 4. Condizioni generali del contratto.	
 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e	
risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle	
previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di	
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a	
 qualsiasi contraria eccezione.	
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai	
quali si applica il ribasso contrattuale.	
Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del	
Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.	
cantiere.	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Montieri , all'indirizzo piazza	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Montieri , all'indirizzo piazza Gramsci 4 , presso il l'Ufficio Tecnico Comunale.	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Montieri , all'indirizzo piazza Gramsci 4 , presso il l'Ufficio Tecnico Comunale. 2. L'appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Montieri , all'indirizzo piazza Gramsci 4 , presso il l'Ufficio Tecnico Comunale. 2. L'appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Montieri , all'indirizzo piazza Gramsci 4 , presso il l'Ufficio Tecnico Comunale. 2. L'appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Montieri , all'indirizzo piazza Gramsci 4 , presso il l'Ufficio Tecnico Comunale. 2. L'appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o	
cantiere. 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Montieri , all'indirizzo piazza Gramsci 4 , presso il l'Ufficio Tecnico Comunale. 2. L'appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.	

 caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazion	i
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché – nello stesso termine – le	
 generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ac	
effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con	
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,	
 fatte salve le deroghe previste dalla legge 136 del 13 agosto 2010, e successive	
 modifiche ed integrazioni.	
4. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:	
a) per pagamenti a favore degli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti, o	
 comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso	
contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui	
conti dedicati di cui al comma 1.	
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti	
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche	
devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale	
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.	
5. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli	4
in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,	3
possono essere eseguiti anche con strumenti bancario o postale, fermo restando	SAI \$1.1.
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore	I MAS
o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o	E'Amm
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
documentazione della spesa.	
6. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna	
transazione, il CIG	

	O	
	7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 comporta l'annullabilità del	
	contratto qualora reiterata per più di una volta.	
	8. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 2 a 5 procede all'immediata	
	risoluzione del rapporto contrattuale, l'Amministrazione committente e la prefettura-	
2	ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.	
	9. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate	
	nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo	
	interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i	
	predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.	
	10. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e seguenti del capitolato generale d'appalto, i	
	pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su conto	
	corrente.	
	11. i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul	
	conti correnti dedicati dichiarati, quali codice	
	IBAN: IT 82W0103014307000000753425; iban: IT82P0863614301000000313261,	
	iban: IT27Q0539014351000000091694 intestati all'Impresa Edile eF.lli. MAssai.	
	12. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non	
4.	conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto	
ì	pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti	
2 8.	d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione	
	dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del	
	suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata	
	dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può	
	esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa	

7	
motivata comunicazione.	
 13. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di	
 cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla	
 stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
 1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.	
 (oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del	
 contratto)	
 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i	
 motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato,	
 dell'art. 153, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, commi 10 e	
 12, del Codice dei contratti.	
 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 59	
(CINQUANTANOVE) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di	
consegna dei lavori.	
Articolo 7. Penale per i ritardi	
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per	
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le	3
 scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1	SSAL SL
 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.	ministr
2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le	PRESA F
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di	
ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione	
e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei	
 lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della	

penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la	
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.	
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di	
 avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali	
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa	
 la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti	
dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.	
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause	
che ne hanno comportato la interruzione.	
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori	
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il	
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori	
perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è	
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora	
 l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva	
prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può	
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si	
oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri	
 derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro	
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore	
alcun compenso e indennizzo.	
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali	
all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano	

9	
 le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.	
 Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.	
 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale	
d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato	
 generale.	
 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le	
 spese per:	
 a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
 c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e	
 perfetta dei lavori;	
 d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal	
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o	
 all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
 e) le vie di accesso al cantiere;	
 f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la	¥
 direzione dei lavori;	
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di	1. S. T. T.
 piante, per depositi od estrazioni di materiali;	MASSA Histrato
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	PRESA F.LLI MAS
 all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	MPRE
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha	
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di	
regolamento.	
 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro	

×	tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle	
	caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da	
	parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese	
	operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal	
	delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione	
	tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il	
	cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,	
	incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni	
	causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o	
	della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.	
	Articolo 10. Contabilità dei lavori.	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle	
	misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito	
	documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione;	
	il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari	
5	dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.	
	3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i	
	brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i	
	quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia	
	si procede secondo le relative speciali disposizioni.	

	5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le	
	lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla	
	stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,	
	primo comma, del codice civile.	
	2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga	
	fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo	
	chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.	
	Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse	
	e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle	
	condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse	
	verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,	
	eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale	
	di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli	,
	articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre	
	1996, n. 662, dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,	MPRESA F.LLI MASSALS.F.
	convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dell'art. 26-ter del	A FILL
	decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9	TWINES
	agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014,	<i>U</i>
	n. 192, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 recante	
	"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", è dovuta all'appaltatore una	
1		

	12	
	somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del	
	Somma, a trolo di untripiazione, pari di 2070 (venta per cente) dei importo dei	
	contratto	
	2. All'appaltatore verrà corrisposto un unico pagamento in acconto, al netto della	
	ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 2, del capitolato generale approvato con	
	d.m. n. 145 del 2000, una volta accertata l'ultimazione dei lavori	
	3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause	
	non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore	
	può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e	
	all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al	
	comma 2.	
	4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	
	spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione	
	dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato	
	di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai	
	sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia	
	fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso	
	importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non	
`.	inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.	
	6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla	
	verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante	
2	dalla notifica cartelle esattoriali.	
	Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.	
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa	
	relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,	

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità	
 ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,	
 per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,	
 raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai	
 sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della	
 stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio	
 arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
 1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi	
dall'ultimazione dei lavori.	
 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al	
 presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha	
 carattere provvisorio.	
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di	
 quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad	v
approvazione.	
 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per	SSAI S.
la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla	FUI MA
stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni	LAM
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	Me o
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della	

	14	
	stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ulti-	
	stazione appartante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere diti-	
	mate.	
	Articolo 16. Risoluzione del contratto.	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
	raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori	
	adempimenti, nei seguenti casi:	
	a)frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei	
	contratti;	
	b)inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di	
	esecuzione;	
	c)manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d)inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e)sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la	
	realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	h)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
(a	i)proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	I)perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il	
	fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la	
	capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	

	2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione	
	S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
	3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	Articolo 17. Controversie.	
	1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a	
	quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la	
	commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita	
	immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del	
	collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni	
	dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla	
	quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.	
	2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del	
***************************************	procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:	
	a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia	
	necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei	
	contratti;	
	b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si	3
	applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento	SAIS.II
	dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.	LI MAS
-	4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice	RESALE
	dei contratti.	
	5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute	
	all'autorità giudiziaria competente del Foro di Grosseto con esclusione della	
	competenza arbitrale.	

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
dssisteriza.	
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei	
lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui	
all'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo	
agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 4 del	
d.P.R. n. 207 del 2010.	
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione	
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore	
per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,	
all'escussione della garanzia fideiussoria.	
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le	
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,	
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i	
lavori.	
5. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo nel pagamento	
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a	
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e	
motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare	
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo	
il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.	

17	
6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché	
dell'esticole 2 del deserte le con 25 esticole 2002 e 240	
 dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22	
novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità	
contributiva .	
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:	
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9	
a, ii documento di valduazione dei riscrii di cui ali articolo zo dei decreto legislativo 9	
aprile 2008, n. 81;	
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento	
di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;	
 di cui ali articolo 151, comma 2, lettera b), dei decreto legislativo 11. 165 dei 2006,	
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte	
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione	
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla	
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio dei piano di sicurezza di cui alla	
lettera b).	
 2.Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e	
il piano oporativo di cicurazza di qui al comma 1, lettera e) fermana narta interpreta	
il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
del presente contratto d'appalto.	
	LI.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Comune gli aggiornamenti alla	ore SAI s
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere	I MASSAI
documentazione di cui ai comma 1, ogni volta che mutino le condizioni dei cantiere	
oppure i processi lavorativi utilizzati.	SA
	APR
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua	posts.)
formale costituzione in mora, costituissone souse di vialuniane del controlle la	
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo	
danno.	
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai	

	subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
	Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	
	1. Ai sensi del disposto del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende	
	atto che in relazione all'ammontare dell'appalto, non è richiesta l'acquisizione di	
	nessuna documentazione "antimafia".	
	2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della	
	capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività,	
	anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno	
	2001, n. 231.	
	Articolo 21. Subappalto.	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del	
	Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di	
	offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le	
	modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.	
	Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e	
	dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale	
	d'appalto.	
	La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base	
0 2000 1120	allo stato di avanzamento.	
, k	Articolo 22. Cauzione definitiva.	
	Ai sensi dell'art. 22 comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti,	
	l'Appaltatore viene esonerato dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art.	
	113 comma 1) del d.lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.	
	Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto –	

	19	
	Ordine di prevalenza delle norme contrattuali	
	1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché	
	non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della	
	stazione appaltante, i seguenti documenti:	
	- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come	
	modificato con d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto non previsto dal capitolato speciale	
	d'appalto;	
	- il capitolato speciale d'appalto;	
	- gli elaborati grafici progettuali;	
	- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente	
	contratto;	
	- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;	
	- il cronoprogramma.	
	2. Nel caso di disposizioni discordanti tra i diversi atti del contratto, l'Appaltatore	
	rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: a) contratto; b) documenti di	
	gara; c) capitolato speciale d'appalto; d) elenco prezzi unitari; e) disegni.	
	2. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate in progetto, quelle	2
	contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati	
	progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:	SSAN S.r.
	norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;	FLLI MASSA
	contratto di appalto, costituito dal completamento, in sede di stipula, del presente	PRESA (
	schema di contratto dopo l'aggiudicazione;	Z.
	le disposizioni del Capo 1°, relative all'indicazione delle lavorazioni da eseguire, alle	
	quali esclusivamente sono da riferire quelle del Capo 2º per la individuazione del	
1	rispettivo livello qualitativo, con prevalenza, comunque, dei disposti del presente	

в	schema di contratto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme	
	cogenti;	
	elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine:	
	strutturali, impiantistici, funzionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi,	
	l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi,	
	elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando,	
	comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al	
	funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva;	
	descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente reperibile nei	
	documenti sopra richiamati.	
	3. Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la	
	eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari costruttivi o di specifiche di	
	prestazione relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o	
	impianti o loro parti, da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri	
	elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal presente schema di	
	contratto o indicati nel capitolato speciale d'appalto.	
	4. In tale eventualità, come precisato anche dall'Autorità per la vigilanza sui lavori	
	pubblici nella sua determinazione n. 4 del 31 gennaio 2001 relativa alla cosiddetta	
	"cantierizzazione del progetto", compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e	
	il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se	
e l	sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore,	
	in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o	
**	contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto, di	
	cui al precedente art. 3, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del	
	D.M. n. 145/2000.	

	Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
	1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre	
	disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre	
	2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, e	
	successive modifiche ed integrazioni, quest'ultimo limitatamente a quanto non	
	previsto dal capitolato speciale d'appalto;	
	Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per	
	la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione .	
150700000000000000000000000000000000000	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai	
	sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione	
	appaltante.	
	Fatto in unico originale, letto e sottoscritto.	
	Il responsabile de l'area Lavori Pubblici	
	(° () () () () () () () () () (
	la Società 101d W	
	IMPRESA ELLI MASSAI s.r.t. (L'Amministratore)	
	1 (2 /	